



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Ordinanza n.47 del 09/02/2022 – 01/03/2022 Camera di consiglio del 09/02/2022
Massima: 1	Titolo Enti locali - Questione di legittimità costituzionale in via principale - Norme della Regione Sardegna - Ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Disposizioni in materia di enti locali - Nomina di nuovi amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e del Sud Sardegna e disciplina degli organi delle Province – Mancato insediamento degli organi provinciali a seguito di posticipo delle elezioni – Atto di rinunzia consequenziale a modifica del quadro normativo – Nullità della notifica del ricorso – Inammissibilità della questione. Testo E' dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Sardegna 23 ottobre 2019, n. 18, promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in riferimento agli artt. 1, primo comma, 3, 5, 114, 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e all'art. 3, primo comma, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). La norma censurata prevede che, nelle more della riforma del sistema delle autonomie locali della Sardegna, i nuovi amministratori delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna (nominati dalla Giunta su proposta dell'Assessore regionale agli Enti Locali), possano restare in carica fino all'insediamento degli organi provinciali da eleggersi il 1° luglio 2020, ciò comportando – a parere del ricorrente – un palese tentativo di aggirare la legge 7 aprile 2014, n. 56 e, di conseguenza, una violazione del principio di democraticità degli enti locali ed una lesione dell'autonomia e della rappresentatività degli stessi. Nelle more del giudizio, è intervenuta una modifica sostanziale del quadro normativo, tale da comportare il venir meno dell'interesse a ricorrere e, di



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it

	conseguenza, l'Avvocatura dello Stato ha provveduto a depositare atto di rinuncia al ricorso. Non può procedersi, però, all'estinzione del giudizio poiché la notifica del ricorso risulta nulla (essendo stata fatta ad indirizzo errato) ed il ricorrente non ha proceduto a rinnovarla. Pertanto il ricorso è manifestamente inammissibile per decadenza.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio Art. 1 della legge della Regione Sardegna 23/10/2019, n. 18. Parametri costituzionali Artt. 1, primo comma, 3, 5, 114, 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione; Art. 3, primo comma, lettera b), dello Statuto speciale per la Sardegna. Altri parametri e norme interposte Legge 7 aprile 2014, n.56.

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto: Avv. Bologna



Avv. Giovanni Bologna

via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo

Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it